

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione regionale Lombardia
Area Gestione Risorse
Team Risorse strumentali beni e servizi

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA
Via M. Gonzaga, 6 - Milano

ALLEGATO A
CAPITOLATO TECNICO

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) e comma 6, del D.Lgs. 50/2016, effettuata mediante il Mercato Elettronico della PA volta all'affidamento del "Servizio di pulizia delle scale e parti comuni dello stabile INPS di Sondrio, Via Martiri della Libertà 6"

C.I.G. 72574014C3

Data pubblicazione profilo committente: 03/11/2017



ART. 1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Le Condizioni del Contratto che verrà concluso in caso di aggiudicazione della procedura sono integrate e modificate dalle clausole che seguono, le quali prevarranno, in caso di contrasto con altre disposizioni del Contratto, in relazione a quanto previsto:

- dalle norme applicabili in materia di contratti della Pubblica Amministrazione;
- dal D.Lgs. 50/2016;
- dal Decreto Sviluppo, D.L. n. 70 del 13/05/2011 convertito in legge n. 106/2011;
- dal "Regolamento per l'amministrazione e la contabilità dell'INPS", approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione consiliare n. 172 del 18/05/2005;
- dalle norme contenute nel R.D. n. 2440 del 18/11/1923 sull'amministrazione del Patrimonio e della contabilità generale dello Stato e nel relativo regolamento di cui al R.D. del 23/05/1924 n. 827 e successive variazioni ed integrazioni, dal D.M. del 28/10/1985 e dalle norme applicabili in materia di contabilità generale dello Stato e di contratti della pubblica amministrazione;
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di diritto privato.

ART. 2 OGGETTO DEL SERVIZIO

Oggetto della presente procedura è l'affidamento del **servizio di pulizia delle scale e parti comuni dello stabile INPS di Sondrio, Via Martiri della Libertà 6.**

Le modalità di svolgimento del servizio dovranno corrispondere a quanto prescritto nelle **"Specifiche tecniche del servizio"** allegate al presente Capitolato tecnico.

ART. 3 DURATA DEL SERVIZIO

La durata del servizio è fissata in **36 (trentasei) mesi** decorrenti dalla data di decorrenza del contratto.

Stante l'urgenza di provvedere all'esecuzione del servizio, l'Istituto si riserva la facoltà di anticiparne l'esecuzione ad un momento anteriore rispetto all'accertamento dei requisiti ed alla stipula del contratto, ai sensi di quanto previsto dal comma 13 dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 4 IMPORTO STIMATO

L'importo complessivo dell'appalto, a base di gara, ammonta ad **15.000,00#** (euro quindicimila/00) IVA esclusa, già comprensivo dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

Relativamente alla presente procedura i rischi da interferenza per la sicurezza sul lavoro sono pari ad **€ 0,00#** (euro zero/00).

I prezzi di offerta, comprensivi di ogni qualsiasi onere, si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del servizio, quali che siano le variazioni che possono verificarsi nei costi della mano d'opera e di ogni altro elemento di produzione.

L'Istituto si riserva tuttavia la facoltà di ricorso parziale del servizio, tenuto conto delle esigenze e delle disponibilità finanziarie dell'Istituto, nonché di ridurre la consistenza dell'appalto o di recedere in tutto o in parte con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, in caso



di nuova e diversa valutazione dell'interesse pubblico originario, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o per mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Amministrazione che abbiano incidenza sull'esecuzione dei lavori.

Sono a carico della Ditta aggiudicataria le seguenti prestazioni:

- La fornitura dei prodotti necessari per lo svolgimento delle operazioni previste dal Capitolato tecnico e relativo allegato;
- Il trasporto fino al luogo di utilizzo dei prodotti e la loro consegna;
- Considerata la natura a forfait dell'appalto, tutti i rischi relativi alla quantità e alla qualità dei prodotti e dei servizi necessari per garantire le opere ultimate a regola d'arte senza altri oneri per l'INPS oltre il pagamento del prezzo pattuito;
- I rischi relativi alla consegna e al trasporto, compresi gli eventuali deterioramenti della fornitura dovuti a negligenza o a insufficiente imballaggio;
- Gli imballaggi ed il confezionamento dei prodotti, compreso il regolare sgombero e smaltimento degli stessi con relativo trasporto a proprie spese o nelle pubbliche discariche o in idonei luoghi di riciclo, nel rispetto della normativa vigente.
- Tutti gli altri eventuali oneri indicati nel Capitolato tecnico e comunque connessi con l'esecuzione del servizio a regola d'arte.

Sono a carico dell'Istituto le spese relative alle utenze di acqua e energia elettrica necessarie per lo svolgimento del servizio (l'Appaltatore dovrà verificare che la spina di allacciamento di ciascuna apparecchiatura elettrica sia provvista di polo di terra e che abbia il passo adatto per la F.M. e per le prese installate nei locali).

L'Appaltatore dovrà eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle normative vigenti e secondo le condizioni, modalità, termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato tecnico, nel Contratto e nella restante documentazione di gara, avvalendosi di personale specializzato.

L'aggiudicatario nominerà un responsabile generale del servizio al quale sarà affidato il compito di supervisionare ed eventualmente coordinare le attività per tutta la durata del contratto.

Il Direttore dell'esecuzione, nominato dalla Stazione Appaltante, si interfacerà con il responsabile del servizio per ogni questione relativa all'esecuzione dell'appalto.

L'Appaltatore dovrà manlevare e tenere indenne l'Istituto da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di carattere ambientale, di igiene e di sicurezza vigenti.

ART. 5 FATTURAZIONE E PAGAMENTI, CESSIONE DEL CREDITO

La fatturazione dell'attività contrattuale avverrà a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità effettuata in contraddittorio.

La fattura dovrà essere intestata a INPS – DIREZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA (Codice Fiscale n. 80078750587, partita IVA n. 02121151001), Milano, Via Maurizio Gonzaga n. 6, C.A.P. 20123, e dovrà contenere il Codice CIG n. **72574014C3**.

La fattura dovrà essere redatta con cadenza mensile conformemente alle disposizioni del presente articolo e dovrà:



- Essere emessa per l'importo relativo al canone mensile del servizio, pari ad **1/36** del canone complessivo dell'appalto per **36 mesi**, oltre IVA nella misura di legge, fatti salvi gli adeguamenti di cui all'art. 6;
- Essere emessa in forma elettronica, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 (codice **IPA** da utilizzare: **UF5HHG**);
- Applicare il meccanismo dello "split payment" ai sensi del D.M. 23/01/2015;
- Indicare il canone mensile posticipato;
- Contenere ogni elemento utile all'esatta comprensione dei valori economici di composizione.

La Stazione Appaltante potrà richiedere modalità documentative diverse e più dettagliate in ordine all'importo fatturato.

La Stazione Appaltante potrà compensare, anche ai sensi dell'articolo 1241 c.c., quanto dovuto all'Appaltatore a titolo di corrispettivo con gli importi che quest'ultimo sia tenuto a versare alla Stazione Appaltante a titolo di penale o a qualunque altro titolo, nelle ipotesi previste nel contratto.

I pagamenti saranno disposti mediante bonifico bancario. In caso di verifica di inadempienza contributiva e retributiva si applicano gli artt. 4, 5 e 6 del D.P.R. 207/2010. Il pagamento è comunque subordinato al preliminare accertamento da parte della Stazione Appaltante che non sussistano i presupposti per l'applicazione delle penali di cui al presente Capitolato tecnico.

Alla scadenza del contratto, il pagamento dell'ultima rata verrà disposto dopo l'esito favorevole delle operazioni di riconsegna e accertamento della verifica di conformità da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto, in ossequio a quanto disposto dal Codice e dal Regolamento per gli appalti di servizi.

In applicazione del D.Lgs. 09/10/2002 n.° 231 emanato in attuazione della direttiva 2000/35/CE, i pagamenti verranno effettuati entro il termine **di 30 giorni** dalla data di ricevimento della fattura emessa a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità.

In caso di emissione di fattura in data antecedente all'esito positivo della verifica di conformità, questa sarà rifiutata dalla Stazione appaltante.

Nel Contratto sarà previsto, in deroga a quanto stabilito dall'art. 5 del D.Lgs. 231/02, che dal giorno successivo alla scadenza del termine sopra indicato l'Istituto dovrà corrispondere al Fornitore gli interessi di mora nella misura dell'interesse legale.

Ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, delle Circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 28 e 29 del 2007 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, l'Amministrazione, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad € 10.000,00 procede alla verifica di mancato assolvimento da parte del beneficiario dell'obbligo di versamento di un ammontare complessivo pari almeno a tale importo derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2000. In caso di inadempienza contestata all'Impresa, l'Amministrazione può sospendere i pagamenti fino a che la stessa non si sia posta in regola.

Resta inteso che l'Amministrazione prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà d'ufficio il DURC, attestante la regolarità dell'Impresa in ordine al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.



In caso di R.T.I. le fatture dovranno essere emesse separatamente da ciascun soggetto del raggruppamento per la parte di relativa competenza, ed essere inoltrate dal soggetto mandatario all'indirizzo dell'Amministrazione. I pagamenti spettanti al raggruppamento saranno effettuati unicamente all'impresa mandataria o capogruppo e non distintamente a ciascuna ditta.

ART. 6 INVARIABILITA' DEI CORRISPETTIVI

Il prezzo offerto, sotto forma di corrispettivo per i **36 mesi** di durata del contratto, determinato a proprio rischio dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime, sarà onnicomprensivo di tutte le attività previste dal Capitolato tecnico e dalla restante documentazione di gara, fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, radicandosi in capo al concorrente medesimo ogni relativo rischio o alea.

Pertanto l'Appaltatore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti del corrispettivo come sopra indicato.

In applicazione dell'art. 106, comma 1, lettera a), del Codice, si provvederà alla revisione periodica dei corrispettivi indicati all'art. 5 che precede, sulla base dell'indice FOI specifico, che più si avvicina alle prestazioni oggetto di affidamento.

ART. 7 RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è responsabile dell'opera del personale da esso dipendente e dovrà ottemperare, a cura e spese proprie, a tutte le disposizioni o soggezioni previste dai locali regolamenti.

Nell'eventualità che si verificassero ammanchi di materiale o danni agli impianti (elettrici, etc.) e si accertasse la responsabilità del personale della Ditta, la stessa dovrà risponderne direttamente nella misura accertata dall'Istituto.

In generale, qualsiasi danno arrecato durante l'esecuzione dei lavori o per cause a questi inerenti, alle cose dello stabile o del pubblico che vi accede o del personale dell'Istituto, nonché alle persone, dipendenti o meno dell'Istituto, dovrà essere riparato o risarcito direttamente dall'Appaltatore che dovrà comunque esonerare l'INPS da qualsiasi responsabilità al riguardo.

A copertura dei rischi di cui sopra, l'Appaltatore si obbliga alla stipulazione di apposita polizza con una primaria Compagnia di Assicurazione, che copra i rischi di responsabilità civile per danni a cose e/o persone comunque arrecati nello svolgimento del servizio di pulizia, con un massimale non inferiore a **€ 1.000.000,00**, polizza da stipulare entro 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, pena la risoluzione del rapporto contrattuale.

La polizza dovrà prevedere la rinuncia dell'assicuratore nei confronti dell'INPS a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenze, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 del codice civile.

L'Appaltatore dovrà essere in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa, restando soggetto, in caso negativo, alla ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.



ART. 8 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'Impresa è tenuta ad eseguire quanto prevede l'appalto a regola d'arte con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso l'Amministrazione del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri ed eventuali rischi di qualsiasi natura relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della presente procedura, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la sua esecuzione, o semplicemente opportuna per un corretto e tempestivo adempimento delle obbligazioni previste.

Sarà facoltà della Direzione regionale INPS procedere in qualunque momento alla verifica della qualità del servizio, anche mediante terzi all'uopo appositamente incaricati. A tal fine, l'Appaltatore acconsente sin d'ora alle verifiche che si rendessero necessarie, anche senza preavviso, e sarà tenuto a prestare la propria collaborazione nel corso delle medesime.

L'Impresa si obbliga a retribuire il proprio personale in misura non inferiore a quella stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e di categoria e ad assolvere tutti gli obblighi verso i propri dipendenti o verso il personale derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di diritto del lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. L'Impresa garantisce il pieno rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008, ivi incluso, per l'esecuzione dell'appalto di cui trattasi, l'utilizzo di attrezzature, di impianti e dispositivi conformi alla vigente normativa in materia di ambiente, igiene e sicurezza sul lavoro. L'Impresa ha l'obbligo di informare e formare adeguatamente il proprio personale circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui esegue la prestazione.

L'Impresa assume altresì l'obbligo di informare immediatamente la Stazione Appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

L'Impresa dichiara anche di assumere ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente dal suo personale alle persone, alle cose, sia dell'Amministrazione sia di terzi in dipendenza della colpa o negligenza nell'esecuzione delle prestazioni stabilite. L'Impresa è tenuta inoltre a produrre o detenere presso il luogo di esecuzione della prestazione la documentazione idonea a dimostrare la regolarità dei rapporti di lavoro intercorrenti con i lavoratori stessi. L'Impresa dovrà comunicare al Responsabile del Procedimento, entro 10 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva, l'elenco del personale incaricato delle prestazioni, con indicazione delle generalità complete e del domicilio. Eventuali sostituzioni o variazioni, con personale di almeno pari livello, dovranno essere comunicate tempestivamente al Responsabile del Procedimento, formalizzate, in caso di nuova assunzione, mediante consegna della "Comunicazione di Assunzione" entro 6 giorni lavorativi dalla stessa.

L'Appaltatore si impegnerà inoltre a rispettare, nell'esecuzione dell'appalto, le seguenti obbligazioni, tutte comunque incluse nel corrispettivo contrattuale unitario:

- Il personale addetto al servizio dovrà mantenere un contegno irreprensibile nei confronti degli inquilini e di terzi con cui dovesse entrare in contatto;
- Il personale dell'Appaltatore, durante tutta la durata dell'appalto, dovrà indossare idonei e decorosi indumenti da lavoro recanti la placca di riconoscimento della Ditta



appaltatrice e cartellino identificativo del lavoratore recante le indicazioni previste dalla normativa vigente.

- Il personale non gradito all'INPS, a causa di comportamenti non consoni e/o che non mantenga il livello di decoro e di contegno richiesto nel presente appalto, dovrà essere sostituito in qualsiasi momento nel corso dell'appalto medesimo.

ART. 9 SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

In caso di arbitraria sospensione del servizio da parte dell'Appaltatore, l'Istituto, oltre all'applicazione delle penali, provvederà a trattenere un importo pari alla quota di canone corrispondente al periodo di arbitraria sospensione e ove lo riterrà opportuno alla esecuzione in danno dei servizi sospesi, addebitando alla ditta appaltatrice la spesa eccedente la quota di canone trattenuta, salva ogni altra ragione o azione.

Qualora l'arbitraria sospensione dei servizi dovesse protrarsi per un periodo continuativo della durata superiore a **15 (quindici) giorni**, l'Istituto avrà piena facoltà di ritenere il contratto risolto di diritto.

Qualora nel corso del contratto dovessero verificarsi scioperi o cause di forza maggiore che impediscano l'espletamento del servizio, l'INPS provvederà a detrarre le somme corrispondenti al servizio non svolto, da stornare dalle relative fatture. L'importo da detrarre sarà dato dal prodotto dell'importo contrattuale giornaliero del servizio e il numero di giornate interessate allo sciopero. L'Appaltatore dovrà in ogni caso darne preventiva e tempestiva comunicazione, anche via fax, all'Amministrazione.

ART. 10 REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio si intenderà accettato solo a seguito di regolare esecuzione del servizio, secondo quanto prescritto dall'art. 102 del D.Lgs. 50/2016. La regolare esecuzione del servizio è intesa quale verifica che il servizio sia conforme alle caratteristiche indicate nel presente Capitolato tecnico.

La regolare esecuzione non esonererà comunque l'Appaltatore dalla garanzia dovuta a termini di legge per vizi occulti o difetti non apparenti.

ART. 11 ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l'Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'INPS potrà ordinare ad altra ditta, senza alcuna formalità, l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'Appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi e i danni eventualmente derivanti all'Istituto.

Per la rifusione dei danni ed il pagamento della penalità, l'INPS potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'Appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

ART. 12 FALLIMENTO DELL'IMPRESA O MORTE DEL TITOLARE

L'Appaltatore si obbliga per sé, per i suoi eredi e aventi causa.

In caso di fallimento dell'Appaltatore, l'Istituto provvederà senz'altro alla revoca dell'appalto.



In caso di morte del titolare di ditta individuale, sarà pure facoltà dell'Istituto di scegliere, nei confronti degli eredi e aventi causa, tra la continuazione o il recesso del contratto.

Nei raggruppamenti temporanei di impresa, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'Istituto avrà la facoltà di proseguire il contratto con un'impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause suddette, che sia designata mandataria tramite mandato speciale con rappresentanza, ovvero di recedere dal contratto.

In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta alla esecuzione direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

ART. 13 PENALI

Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'INPS, a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai tempi massimi stabiliti dal Capitolato tecnico e dalle allegate "Specifiche tecniche del servizio", l'Appaltatore sarà tenuto a corrispondere all'INPS una penale pari al **3% (tre per cento) del canone mensile**, come individuato nell'articolo 5 del presente Capitolato tecnico, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, oltre il rimborso delle spese sostenute dall'Istituto per protratta direzione e sorveglianza dei lavori e salvo e riservato altresì ogni diritto, ragione ed azione dei danni provocati dal ritardo.

Sarà considerato ritardo anche l'ipotesi in cui l'Appaltatore esegua la prestazione dei servizi in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al presente Capitolato tecnico: in tal caso l'INPS applicherà all'Appaltatore le suddette penali sino alla data in cui il servizio inizierà ad essere eseguito in modo effettivamente conforme al Capitolato, fatto salvo il risarcimento per il maggior danno.

Secondo i principi generali, l'applicazione delle penali avverrà solo qualora il ritardo o l'inadempimento siano imputabili all'Appaltatore. L'applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta, inviata anche a mezzo PEC, della Stazione Appaltante verso l'Appaltatore, alla quale l'Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione.

Il Fornitore autorizza sin d'ora l'Istituto, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso Fornitore dovute a titolo di corrispettivo con gli importi spettanti all'Istituto a titolo di penale.

Il Fornitore prende atto ed accetta che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Istituto di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

L'Istituto, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione definitiva senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.

L'Istituto avrà diritto di procedere alla risoluzione del contratto nel caso di applicazione, nel corso della durata del contratto stesso, di penali per un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale, oltre IVA, fatto salvo il risarcimento per il maggior danno subito.



L'applicazione delle penali non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ART. 14 LAVORO E SICUREZZA

L'Appaltatore dichiara e garantisce che osserva attualmente, ed osserverà per l'intera durata del contratto, tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché in tema di adempimenti, prestazioni ed obbligazioni inerenti il rapporto di lavoro del proprio personale, secondo la normativa e i contratti di categoria in vigore, e successive modifiche e integrazioni.

L'Appaltatore dichiara e garantisce che, nell'ambito della propria organizzazione e nella gestione a proprio rischio delle prestazioni oggetto del contratto, si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 81/08 e sue eventuali modifiche o integrazioni.

Prima dell'avvio dell'esecuzione, l'Appaltatore dovrà trasmettere alla Direzione regionale la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici.

Ai fini del pagamento, la Direzione regionale verificherà il Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità, e potrà sospendere i pagamenti verso l'Appaltatore nel caso di accertate inadempienze. In caso di mancata regolarizzazione di pendenze contributive verso l'INPS, la Direzione Regionale potrà trattenere definitivamente le somme relative a debiti contributivi, e relativi accessori, definitivamente accertati, rivalendosi in compensazione sugli importi da corrispondersi all'Appaltatore.

L'Appaltatore si impegna a garantire e tenere manlevata e indenne la Direzione regionale da ogni controversia o vertenza che dovesse insorgere con i dipendenti, e da eventuali sanzioni irrogate alla Direzione Regionale ai sensi di legge, provvedendo al puntuale pagamento di quanto ad esso dovuto e garantendo pertanto l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti nei rapporti con i dipendenti di cui sopra.

Nel caso in cui dipendenti dell'Appaltatore, ai sensi delle disposizioni di legge, agissero direttamente nei confronti della Direzione Regionale per inadempimenti imputabili all'Appaltatore e in ordine alla normativa in tema di lavoro, previdenza o sicurezza, l'Appaltatore sarà obbligato a costituirsi nel giudizio instaurato dai lavoratori quale garante della Direzione Regionale, e a richiedere l'estromissione della Direzione Regionale stessa ai sensi degli artt. 108 e 109 c.p.c., provvedendo a depositare le somme eventualmente richieste dall'autorità giudiziaria ai fini dell'emissione del provvedimento di estromissione.

In tutte le ipotesi sopra previste, saranno integralmente a carico dell'Appaltatore le spese legali affrontate dalla Direzione regionale per resistere nei relativi giudizi, comprensive di diritti, onorari, spese vive e generali, oltre IVA.

La Direzione regionale, in caso di violazione da parte dell'Appaltatore degli obblighi in materia di lavoro, previdenza e sicurezza, accertata da parte delle autorità, sospenderà ogni pagamento fino a che le predette autorità non abbiano dichiarato che l'Appaltatore si è posto in regola. Resta pertanto inteso che l'Appaltatore non potrà vantare alcun diritto per i mancati pagamenti in questione.



Analogamente, nel caso in cui venga accertato che l'Appaltatore non sia in regola rispetto ai versamenti contributivi, la Direzione regionale sospenderà ogni pagamento sino alla regolarizzazione del debito contributivo dell'Appaltatore.

In caso di mancata regolarizzazione, la Direzione regionale tratterà definitivamente le somme corrispondenti ai contributi omessi e relativi accessori, definitivamente accertati.

ART. 15 CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE

Il contratto si risolverà di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 1456 cc, nei seguenti casi:

- a) mancata osservanza degli obblighi previsti nel contratto e nel Capitolato tecnico, anche per mancata formazione specifica dei lavoratori richiesta dall'Istituto;
- b) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'articolo 13 del presente Capitolato tecnico;
- c) cessazione dell'attività di impresa in capo all'Appaltatore;
- d) mancata tempestiva comunicazione, da parte dell'Appaltatore verso la Stazione Appaltante, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;
- e) perdita, in capo all'Appaltatore, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- f) violazione del requisito di correttezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte dell'Appaltatore;
- g) violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti;
- h) violazione dell'obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dall'Appaltatore nel corso o in occasione dell'esecuzione contrattuale;
- i) cessione parziale o totale del contratto da parte dell'Appaltatore;
- j) affidamenti di subappalti non preventivamente autorizzati dalla Stazione Appaltante;
- k) mancata cessazione dell'inadempimento e/o mancato ripristino della regolarità del servizio entro il termine di 15 giorni dalla contestazione intimata dalla Stazione Appaltante.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, imputabili all'Appaltatore, la Stazione Appaltante procederà ad incamerare la cauzione prestata da quest'ultimo ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016. Ove non fosse possibile l'escussione della cauzione, la Stazione Appaltante applicherà in danno dell'operatore una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla Stazione Appaltante.

Nel caso di risoluzione, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

ART. 16 CESSIONE, TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE DI AZIENDA



Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'Appaltatore non hanno singolarmente effetto nei confronti dell'INPS fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto alle comunicazioni nei confronti della Stazione Appaltante previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti nella Lettera di invito.

Nei 60 (sessanta) giorni successivi alla suddetta comunicazione la Stazione Appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle suddette comunicazioni, non risultino sussistere i requisiti di cui all'art. 10 sexies della Legge n. 575/1965 e s.m.i..

Le medesime disposizioni si applicheranno anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino nel regime di cui all'art. 6 della Legge 23 luglio 1991 n. 223.

ART. 17 RECESSO

La Stazione Appaltante potrà recedere dal contratto in ogni momento, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile, dandone comunicazione all'Appaltatore mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante PEC, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni rispetto agli effetti del recesso.

In caso di recesso, l'Appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento delle prestazioni rese in conformità al contratto, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali in essere. Al medesimo non spetterà alcun risarcimento, indennizzo, rimborso o ristoro per attività da eseguirsi, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile.

ART. 18 UFFICIO COMPETENTE

L'Ufficio della Stazione Appaltante competente per il presente appalto è: **INPS – Direzione regionale Lombardia – Team Risorse strumentali/Beni e servizi - Via M. Gonzaga, 6 – 20123 Milano.**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott. Roberto Paglialonga

Tel.: 02/8893273 – FAX: 02/87099054

PEC: direzione.regionale.lombardia@postacert.inps.gov.it



"ALLEGATO 1"

AL CAPITOLATO TECNICO

SPECIFICHE TECNICHE DEL SERVIZIO

1.1 Oggetto del servizio

Il servizio comprende le prestazioni e tutte le operazioni necessarie per una pulizia a perfetta regola d'arte delle seguenti aree del fabbricato di Sondrio, Via Martiri della Libertà 6:

- pulizia dei pavimenti dei seguenti vani: atrio di ingresso, corridoi di accesso alle scale, al cortile interno, ai vani ripostiglio nel sottotetto, ai vani del piano interrato, centrale termica, centrale idrica;
- pulizia di n. 2 scale interne con relative ringhiere e di n. 1 rampa di scale esterne di accesso al piano interrato;
- pulizia delle cabine ascensori;
- pulizia delle finestre delle scale e relativi davanzali e contro davanzali e dei radiatori;
- pulizia delle vetrate dell'ingresso principale e secondario;
- pulizia delle pareti verticali e dei corpi illuminanti dell'atrio e delle scale.

1.2 Periodicità del servizio

I lavori verranno eseguiti con la periodicità e le modalità che seguono:

Pulizie trisettimanali:

- spazzatura delle due scale interne e di quelle esterne;
- spazzatura e lavaggio dei pavimenti dell'atrio, dei corridoi del piano terra e delle cabine ascensori;
- lavatura porte in cristallo al piano terra – ingresso principale e secondario;
- pulitura passamano delle ringhiere delle scale;

Pulizie settimanali:

- lavatura delle rampe e pianerottoli delle due scale interne;

Pulizie quindicinali:

- lavaggio vetri finestre e ringhiere scale;
- pulizia davanzali e contro davanzali finestre e radiatori impianto di riscaldamento;
- lavatura pareti cabina ascensori.

Pulizie mensili:

- lavaggio pavimenti corridoi del sottotetto;

Pulizie annuali:

- lavaggio schermi dei corpi illuminanti;
- lavatura pavimenti vani piano interrato, centrale termica, centrale idrica, corridoio e zona quadro elettrico.



1.3 Modalità di svolgimento del servizio

Le operazioni di pulizia dovranno essere svolte in orari diversi da quello normale antimeridiano di ufficio, nei giorni della settimana e nelle fasce orarie che saranno indicate dalla Stazione Appaltante sulla base delle proprie esigenze.

L'appaltatore si impegna ad effettuare tutti i lavori di pulizia sopra indicati a perfetta regola d'arte e con ogni cura, sotto la personale sorveglianza del titolare dell'impresa o di un suo legale rappresentante ovvero di responsabile a ciò delegato.

L'appaltatore, entro 10 giorni dall'aggiudicazione, dovrà indicare un proprio rappresentante che sarà presente al momento dello svolgimento del servizio in qualità di referente dell'impresa e munito di ampia delega a trattare in merito a qualsiasi controversia che possa insorgere in tema di esecuzione degli adempimenti previsti dal CSA.

L'appaltatore, entro lo stesso termine, dovrà indicare il nominativo di un proprio addetto presente sul posto di lavoro al quale l'Istituto potrà rivolgere richieste in tema di esecuzione degli adempimenti previsti dal CSA, allorché ravvisi a proprio giudizio la necessità e l'opportunità di una immediata evasione della richiesta.

L'espletamento del servizio è rilevato mediante apposite schede che saranno consegnate dalla sede destinataria del servizio e che devono essere controfirmate dal rappresentante dell'appaltatore e dal funzionario incaricato dell'Istituto, allo scopo di verificare che il servizio sia completamente e correttamente eseguito, così come prescritto nel CSA. Su tali schede saranno indicati i lavori eseguiti e quelli eventualmente non eseguiti o non eseguiti correttamente. Il rappresentante dell'appaltatore potrà accettare i contenuti delle singole schede apponendo la propria firma oppure formulare per iscritto le proprie controdeduzioni di merito.

Le schede come sopra sottoscritte costituiscono prova dei fatti riportati anche ai fini dell'applicazione delle penali e della risoluzione del contratto per colpa dell'appaltatore.

1.4 Attrezzature e qualifiche degli operatori

L'appaltatore garantisce di essere in possesso di mezzi e attrezzature moderne ed idonee e di disporre di personale attrezzato per l'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali.

L'appaltatore deve utilizzare solo macchine, prodotti e attrezzature di comprovata affidabilità e validità, assicurando al servizio il continuo aggiornamento con le più moderne tecniche di lavoro.

Tutte le macchine impiegate per la pulizia devono essere conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti.

Gli addetti al servizio di pulizia devono possedere una adeguata capacità operativa professionale ed essere qualificati per gli interventi che eseguono e dotati di tutte le conoscenze teorico/pratiche indispensabili allo svolgimento del servizio.

In particolare deve porsi ogni attenzione al rispetto di:

- dosaggio dei prodotti detergenti disinfettanti;
- presupposti applicativi per l'efficacia dell'azione battericida dei disinfettanti;
- rinnovo delle soluzioni "inquinata" o "esaurite";
- utilizzo dei macchinari;
- rispetto delle norme di sicurezza ed igiene del lavoro.



1.5 Prodotti

Tutte le operazioni di lavaggio devono essere svolte con idonei detersivi disinfettanti.

Tutti i prodotti chimici impiegati devono essere rispondenti alle normative vigenti (biodegradabilità, dosaggi, avvertenze di pericolosità etc.).

E' vietato l'uso di prodotti tossici e/o corrosivi, in particolare acido cloridico (HCl) ed ammoniaca (NH₄).

Durante l'esecuzione del servizio non sarà ammesso l'utilizzo di prodotti non omologati o non fabbricati nel rispetto delle normative vigenti (D.Lgs. 81/2008, norme CEI, UNI EN, 7498, 8581, 8583, 13359 ecc.).

I detersivi ed i disinfettanti devono essere usati ad esatta concentrazione e devono essere preparati di fresco; dopo l'uso tutto il materiale deve essere lavato ed asciugato.

I detersivi, i disinfettanti e tutti i prodotti utilizzati devono essere di ottima qualità e tali da non danneggiare in alcun modo le persone e i beni.

L'Istituto si riserva la facoltà di proibire l'utilizzo di prodotti e di macchinari che a suo insindacabile giudizio venissero ritenuti dannosi per le persone e i beni.

A titolo non esaustivo si cita la seguente normativa di riferimento:

- DM 28/01/1992 "Classificazione e disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura dei preparati pericolosi in attuazione delle direttive emanate dal Consiglio e dalla Commissione della Comunità Europea;
- Legge n. 136 del 26/04/1983 "Biodegradabilità dei detersivi sintetici";
- Legge n. 319 del 10/05/1976 "Norma per la tutela delle acque dall'inquinamento".

1.6 Norme comportamentali

L'Istituto ha la facoltà di chiedere l'allontanamento di chiunque contravvenga alle disposizioni in materia comportamentale.

Gli addetti che hanno rapporti con il personale dell'Istituto, o eventualmente con il pubblico che accede presso gli uffici, devono mantenere un comportamento corretto e consono all'attività svolta negli uffici.

Non è consentito l'uso, senza la dovuta autorizzazione, di apparecchiature o materiale di ogni tipo di proprietà dell'Istituto.

Ogni oggetto eventualmente smarrito o ritrovato deve essere consegnato al responsabile dell'appalto; allo stesso responsabile devono essere segnalati inconvenienti vari, necessità di intervento in caso di disagi durante lo svolgimento del servizio.

Il personale dell'appaltatore deve rispettare scrupolosamente tutte le norme inerenti la sicurezza nell'impiego delle attrezzature e dei macchinari, nonché le normative relative alla salvaguardia dell'ambiente conseguentemente all'utilizzo dei prodotti impiegati e di economicità nell'utilizzo dell'energia elettrica.

Ogni operatore deve essere in possesso delle certificazioni, anche di carattere sanitario, previste dalla vigente normativa.

Il personale dell'appaltatore si servirà dello spogliatoio e dei servizi igienici che saranno indicati dalla Stazione Appaltante.

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione regionale Lombardia
Area Gestione Risorse
Team Risorse strumentali beni e servizi

L'Impresa è tenuta a dotare tutti i lavoratori presenti nel luogo di esecuzione della prestazione di un tesserino di riconoscimento indicante la ragione sociale, cognome e nome del lavoratore, eventuale numero di matricola.

Durante la permanenza nei locali dell'Istituto, il personale addetto alla pulizia dovrà mantenere un contegno irreprensibile ed attenersi scrupolosamente alle disposizioni indicate.